

Avv. Dario Meneguzzo
Via Gorizia, 18-36034 MALO (VI)
Tel. 0445 580558-Fax 0445 580983

Avv. ORLANDO SIVIERI
Via Cosseria, 5 - 00192 ROMA
Tel. 06.3216795 - Fax 06.3216096

12 9 OTT. 2012

COPIA

X CONTRODEDETE

Avv. CACCIAVILLANI

AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Coll. 132-13

ROMA G.D. GIACCONI

MEMORIA DI CONTRODEDUZIONI AUTORIZZATE

per il sig. CRESTANI CLAUDIO, C.F. CRSCLD57A20Z700G, assistito e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo del foro di Vicenza (C.F. MNGDRA61H28L1570; PEC: dario.meneguzzo@ordineavvocativicenza.it; Fax 0445580983) nonché dall'avv. Orlando Sivieri del foro di Roma (SVRRND49S18F839X; PEC orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org, fax 06/3216096), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sivieri in Roma, via Cosseria 5;

SE - X COMUNE
D. S. NAZARIO

NEL RICORSO RG 220/2011 PROMOSSO DA

COMUNITÀ MONTANA DEL BRENTA, COMUNE DI VALSTAGNA, COMUNE DI SAN NAZARIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, con gli avv.ti Gaz e Gattamelata;

CONTRO

la REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* (con gli avv.ti Caprioglio, Zanon e Manzi)

E CON L'INTERVENTO "AD ADIUVANDUM" DI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BACINO ACQUE FIUME BRENTA", IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C., ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "VALBRENTA TEAM", A.S.D. CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* (con gli avv.ti Ivone e Chiara Cacciavillani).

PRECISAZIONI E ECCEZIONI PRELIMINARI

1. SULL'OGGETTO DEL CONTENDERE E L'INTERESSE DEGLI INTERVENIENTI

1. L'intervento in giudizio delle associazioni sportive da un lato vale a caratterizzare ancor più fortemente la presente controversia sui temi che riguardano le attività svolte dalle stesse associazioni, dall'altro conferma pienamente i dubbi sulla legittimazione attiva delle amministrazioni ricorrenti espressi nella seconda eccezione di cui al controricorso del sig. Crestani, e sui si tornerà nel prosieguo della presente memoria.

2. Oltre a ciò è bene precisare fin d'ora che l'azione e le considerazioni svolte dalle associazioni intervenienti non devono sviare da quello che è l'oggetto del ricorso introduttivo. In particolare vale la pena evidenziare che in questa sede (salvo che, marginalmente, nel quinto motivo di ricorso introduttivo) non si discute della localizzazione dell'intervento autorizzato al sig. Crestani; nè del rapporto tra la localizzazione dell'intervento e le attività sportive che si svolgono sul fiume: di questi aspetti (come peraltro di tutti gli altri, ivi compresi quelli ambientali) si è trattato ampiamente nella lunga e complessa istruttoria conclusasi con i pareri degli anni 2000/2001.

2. ANCORA SULLA LEGITTIMAZIONE, NONCHÉ SULL'INTERESSE, DELLE AMMINISTRAZIONI RICORRENTI.

1. Si richiama quanto detto nella seconda eccezione preliminare del controricorso. Quanto detto in quella sede, tuttavia, va qui ulteriormente specificato.

1.1. Innanzitutto va ricordato che, secondo assunti giurisprudenziali consolidati, *“è inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, atteso che tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti”* (da ultimo, Consiglio di Stato, 31/5/2011, n. 3276). Le tre amministrazioni ricorrenti, infatti, non indicano, se

non in modo del tutto generico, i presupposti della propria legittimazione e del proprio interesse.

1.2. E se non fosse nei termini appena prospettati, bisognerebbe d'altra parte concludere per la inammissibilità del ricorso per la non riferibilità dei motivi che hanno spinto le amministrazioni ricorrenti rispetto al ruolo e alle finalità istituzionali delle stesse: infatti è fin dai primissimi paragrafici delle premesse in fatto del ricorso (pag. 3) che il senso dell'argomentare dei ricorrenti si riconduce ai temi della pesca, della canoa, e del kayak.

1.3. Né a questo vale contrapporre il ruolo di "ente esponenziale", che presuppone (come già si è detto nel controricorso) un ruolo di rappresentanza della intera collettività rappresentata, e non di alcune specifiche istanze.

3. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO AD ADIUVANDUM

1. A pagina 3 dell'atto di intervento si legge che *"i provvedimenti impugnati incido in modo significativo sul tratto montano del fiume Brenta ... ledendo irrimediabilmente gli odierni intervenienti ..."*. E di seguito si legge che la concessione di derivazione rilasciata alla ditta Crestani *"depauperando il corso d'acqua per lo sfruttamento idroelettrico del fiume a fini privati, infrange questo equilibrio sconvolgendo l'intero contesto. E in questo stravolgimento, rimangono pregiudicate le attività degli intervenienti"*.

Se così è, tuttavia, non si comprende per quali ragioni gli intervenienti non abbiano impugnato i provvedimenti oggetto del ricorso nel termine decadenziale. Vale infatti il principio che *"nell'ambito del processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum potrebbe essere proposto per la tutela anche di un interesse di mero fatto oppure mediato e riflesso rispetto a quello vantato dalle parti principali, ma non per far valere un interesse immediato e diretto alla tutela della posizione soggettiva incisa dal provvedimento. Sarebbe, pertanto, inammissibile*

l'intervento ad adiuvandum spiegato dal soggetto che, assumendosi direttamente leso dal provvedimento gravato dal ricorrente, aveva l'onere di impugnare lo stesso nei termini decadenziali decorrenti dalla comunicazione o notifica ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento già impugnato da altri, vantando in tal caso una sostanziale posizione di cointeresse che lo legittimava a proporre l'impugnazione" (T.A.R. Molise, Campobasso, 9/3/2012, n. 92).

A questo proposito è necessario precisare che:

- a) l'Associazione "Bacino Acque Fiume Brenta" nonché il "Canoa Club Kayak Valstagna" hanno ricevuto fin da subito la comunicazione di rilascio del decreto di concessione da parte della Regione Veneto (**doc. 18**);
- b) il sig. Ivan Pontarollo, legale rappresentante di "Ivan Team S.a.s. di Ivan Pontarollo & C." e dell'Associazione "Valbrenta Team", è animatore della protesta contro la centrale fin dal luglio 2011 (**doc. 19**);
- c) la Federazione italiana Rafting agisce in Veneto, come detto nello stesso atto adesivo a pag. 5, per mezzo della stessa "Valbrenta team".

IN RELAZIONE AI MOTIVI DI RICORSO

I – IN RELAZIONE AI MOTIVI DI RICORSO N. 1 E N. 2 (IN TEMA DI "SCREENING" DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

I.a) – Precisazioni preliminari.

1. A pagina 5, in fondo, dell'atto di intervento si legge che *"l'impugnata concessione è stata rilasciata sull'erroneo presupposto che non fosse obbligatorio seguire la procedura di valutazione di impatto ambientale"*. Non è vero nel modo più assoluto.

Innanzitutto nello stesso ricorso (pagina 8, in alto) e anche da parte degli intervenienti (pag. 8 della memoria) è ammesso che quella che casomai sarebbe dovuta realizzarsi non era tanto una VIA quanto semmai una "verifica"

(*screening*) di assoggettabilità alla V.I.A. regionale.

E soprattutto, come si è già detto nel controricorso, e come si tornerà a dire, l'autorizzazione impugnata ha come presupposto non una elusione della VIA (come pretenderebbero ricorrenti e intervenienti) bensì per l'appunto la previa verifica regionale (compiuta con la DGR 2834/2009) sul fatto che un impianto come quello in questione, per le sue ridotte dimensioni e incidenze, non può avere effetti negativi sull'ambiente.

2. Al pari non è corretto affermare, come fanno gli intervenienti (pag. 7), che *“l'obbligo sancito dal giudicato non poteva essere violato ed è soltanto nel tentativo di eluderlo che la ditta Crestani ha chiesto l'applicazione dell'ipotesi derogatoria medio tempore introdotta dalla DRGR 2834 del 29 settembre 2009”*.

È opportuno allo stesso tempo ribadire e precisare che:

- a) il “giudicato” (lo richiamano gli stessi intervenienti a pag. 7) ha riguardato profili procedimentali (l'efficacia del *tempus regit actum*) e la generica applicabilità delle norme di cui al D.P.R. 12/4/1996 relative alla *“sottoposizione alla VIA o alla c.d. procedura di screening”*;
- b) ebbene, nel nostro caso come detto (per ammissione stessa dei ricorrenti) si discuteva al più di *screening* di V.I.A. regionale;
- c) nel momento in cui il sig. Crestani, sconfitto nella precedente vicenda processuale, ha avviato le procedure per lo screening, si è visto informare dalla Regione stessa (che non ne aveva invece fatto menzione nel processo precedente!) dei criteri, di cui alla DGR 2834/2009, in presenza dei quali lo screening ha esito negativo (cioè non conduce all'obbligo di VIA);
- d) e quindi Crestani non ha, con la propria istanza, chiesto una “deroga”, ma ha solo dato atto del rispetto dei predetti parametri.

I.b) – Sul primo motivo di ricorso

Sul primo motivo di ricorso gli intervenienti, a differenza che sugli altri (nei quali si dilungano), sprecano pochissime righe di difesa (pag. 7). In tal modo gli intervenienti dimostrano essi per primi di non credere nel primo motivo, che nel controricorso si è dimostrato essere del tutto infondato, proprio in ragione degli erronei criteri di calcolo applicati dai ricorrenti.

I.c) – Sul secondo motivo: inammissibilità del ricorso *in parte qua* per carenza di interesse

Come già osservato nel controricorso i ricorrenti, nel primo e soprattutto nel secondo motivo di impugnazione, non hanno minimamente criticato, nel merito, i criteri stabiliti e applicati nella DGR 2834/2009! E nemmeno gli intervenienti (che pure a pagina 3 descrivono in modo apocalittico i possibili effetti del progetto Crestani) avanzano anche una piccola critica nei confronti dei parametri e criteri stabiliti dalla Giunta regionale in quella sede.

Cosicchè nella realtà ricorrenti e intervenienti non hanno alcun interesse concreto – salvo (ma si dubita che sia un interesse giuridicamente tutelato) il far perdere altri mesi al sig. Crestani, allungando cioè un procedimento chiusosi dopo 16 anni! – all'accoglimento del secondo motivo del ricorso, perché sarebbe sempre la stessa Giunta regionale a doversi pronunciare, e non si vede perché la Giunta dovrebbe applicare criteri o parametri di giudizio diversi, giacchè quelli già determinati non sono stati in alcun modo contestati.

I.d) – Nel merito, sul secondo motivo.

1. Il secondo motivo di ricorso contesta la DGR 2834/2009 sotto un duplice profilo, per avere la Giunta regionale agito in vece del Consiglio regionale, e per avere disposto in un ambito coperto da una riserva legislativa. Sotto il primo profilo la memoria degli intervenienti non aggiunge alcun elemento, ragione per cui è sufficiente richiamare le difese svolte nel controricorso.

2. Sotto il secondo profilo, invece, gli intervenienti introducono (a pagina 9) il riferimento alla presunta violazione dell'art. 7 comma 7, lettera c) del D. Lgs. 152/2006.

2.1. Va detto in primo luogo che si tratta di una censura nuova, e in quanto tale inammissibile, avendo in effetti i ricorrenti censurato (tanto in epigrafe del secondo motivo, quanto nella descrizione del medesimo) solo l'art. 7 comma 4 del medesimo decreto (sul quale peraltro ci si è già espressi in sede di controricorso, dimostrando come si tratti di una previsione che riguarda la competenza regionale alla disciplina del procedimento dei progetti che il Codice ricomprende nel campo di applicazione della VIA regionale e non nazionale).

2.2. In ogni caso, se si guarda con attenzione l'*incipit* del comma 7, che rinvia alla disciplina legislativa di regioni e province autonome per quel che riguarda le "*competenze proprie e quelle degli altri enti locali*", ci si accorge di come le voci delle varie lettere del medesimo comma trattino tutte di aspetti di tipo organizzativo e procedurale. Il che conferma quanto detto nel controricorso in relazione al comma 4.

II – IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO N. 3

1. Sul terzo motivo di ricorso si ribadisce in primo luogo quanto detto in sede di controricorso: il procedimento unico di cui all'art. 12 della L. 387/2003 non può applicarsi nel caso in esame in quanto **tutti** i pareri e atti di assenso comunque denominati che l'articolo stesso impone di acquisire contestualmente tramite conferenza di servizi sono già stati acquisiti nel corso dell'istruttoria conclusasi nel 2000 al più tardi nel 2001.

Rispetto a questa obiezione, già svolta in sede di controricorso, provano ad opporsi gli intervenienti affermando che il procedimento concessorio si era arrestato (e quindi – argomentano gli intervenienti – era ancora in corso) con la

richiesta di V.I.A., da parte della Regione, del 2006. Tuttavia da un lato gli intervenienti non si avvedono del fatto che l'art. 12 esclude esplicitamente la valutazione di impatto ambientale dal procedimento unico (come di recente confermato dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza 5/4/2012, n. 56); dall'altro in questo modo si dimostra come gli intervenienti non colgano il senso dell'obiezione: l'art. 12 non si può applicare in quanto esso vale a semplificare, al fine di agevolare le energie rinnovabili, l'acquisizione di pareri o altri atti di assenso; e quindi non può materialmente operare laddove tali atti di assenso siano stati già acquisiti.

2. D'altra parte l'art. 12 in sé e per sé non impone sempre e comunque una Conferenza di servizi: dice infatti il comma 4 che l'autorizzazione unica è rilasciata in seguito ad un procedimento unico *“svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ...”*. Ora, è noto come proprio la L. 241/1990 in tema di conferenza di servizi prevede (art. 14 comma 2) che *“la conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione ...”*. Insomma, la conferenza di servizi rimane uno strumento di tipo semplificatorio per quando i pareri non arrivano (o, come fa l'art. 12, presupponendo che non arrivino con la dovuta celerità). Si può dire quindi che l'art. 12 sarebbe stato utile ... 16 anni fa, quando il sig. Crestani ha presentato la propria domanda.

In ogni caso, rimane il fatto che, nella sentenza 56/2012 da ultimo citata il Tribunale superiore delle acque ha escluso che il procedimento concessorio ex art. 7, I c del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 resti assorbito da quello per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, c. 3.

III – IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO N. 4

1. In relazione al quarto motivo di ricorso, dal punto di vista giuridico le osservazioni degli intervenienti non aggiungono alcun elemento che meriti una replica ulteriore rispetto a quanto già detto in sede di controricorso, a cui si rinvia integralmente.

2. È solo sufficiente osservare la non pertinenza al caso in esame dei riferimenti giurisprudenziali di pagina 15, che descrivono i principi che sottendono alla valutazione di incidenza laddove debba essere fatta e vanga fatta, mentre nella nostra ipotesi come noto l'area dell'intervento è esterna ai siti di protezione.

Vale un recentissimo caso sostanzialmente identico a quello qui in esame: *“La valutazione d'incidenza di piani o di interventi, che interessano siti di importanza comunitaria di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, deve necessariamente essere effettuata solo per gli interventi da ubicarsi all'interno del SIC e non per quelli che sono posti all'esterno (nella specie è stato ritenuto che tale valutazione non fosse necessaria per la costruzione di una centrale per la produzione di energia elettrica da fonti oli vegetali su un'area adiacente al SIC, peraltro ricompresa in zona industriale)”* (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3/7/2012, n. 325). Ebbene, basta cambiare la zona industriale abruzzese con il fondo valle in cui insiste l'intervento Crestani (attraversato da una ferrovia, un'autostrade e da un'edificazione anche industriale di tipo caotico, come documentato in sede di controricorso) per dimostrare la perfetta specularità del precedente appena citato.

Né può avere alcun valore la perizia dell'ittiologo dott. Stefano Salviati, perché da un lato essa di fatto spererebbe di rimettere in discussione aspetti (quali la compatibilità dell'intervento sotto il profilo del rispetto della fauna acquatica) valutati tutti positivamente nell'istruttoria conclusa nel 2001 – e non oggetto di impugnazione da parte dei comuni e della comunità montana ricorrenti – e

all'altro perché è chiaramente incongruo il riferimento che il dott. Salvati fa ai due SIC, quando si è detto che essi SIC riguardano proprio i versanti montagnosi (cioè sono SIC "boschivi") e viceversa non coinvolgono il letto del torrente a fondo valle.

IV – IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO N. 5

1. In primo luogo si ribadisce che l'enfasi con la quale le intervenienti sottolineano i passaggi del ricorso riguardanti le proprie attività sportive confermano l'eccezione di difetto di legittimazione dei comuni ricorrenti esposto nel controricorso e di inammissibilità dell'intervento esposti in questa sede.
2. Entrando nel merito di quanto affermato dagli intervenienti, e detto che non aggiunge nulla sotto un profilo giuridico rispetto a quanto detto nel quinto motivo di ricorso, è opportuno svolgere una importante precisazione in relazione al fatto che gli intervenienti a pag. 18 affermano che *«non corrisponde al vero che la derivazione "non interferisce con lo svolgimento delle attività sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica"»*, e lo fanno con una ricostruzione grafica (di cui all'allegato 12 degli intervenienti) volta a dimostrare che vi è un importante punto di imbarco a monte della derivazione Crestani¹, e che quindi dall'intervento autorizzato deriverebbe una notevole sottrazione del percorso accessibile al rafting. A tale proposito la precisazione da fare è che al momento di svolgimento dell'istruttoria conclusasi nel 2000, al più tardi nel 2001 quell'imbarco non c'era, ed è stato realizzato dopo; come dimostrano le mappe (tavola 1 – **doc. 20**; tavola 6 – **doc. 21**) prodotte a suo tempo dal sig. Crestani, in cui si vede che stavano completamente a valle della derivazione non solo – in rosso nella tavola 6 – il campo regionale di gara di canoa (esattamente come oggi) ma anche il percorso rafting; cosicchè (a differenza

¹ Si tratta dell'imbarco indicato accanto alla lettera A che contrassegna l'abitato di San Gaetano (cfr. allegato 12 degli intervenienti).

di quanto potrebbero far sospettare le affermazioni e le allegazioni di controparte) appare evidente che **non vi è stato, nell'istruttoria, alcun travisamento degli elementi oggetto di analisi e valutazione.**

Tanto esposto, i sottoscritti procuratori insistono, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso e dell'atto di intervento sopra richiamati, per il rigetto del ricorso.


Con condanna dei ricorrenti alla rifusione, a favore del sig. Crestani, di spese e competenze di causa.

Si allegano i seguenti documenti:

- 18) Lettera della Regione Veneto – Genio civile di Vicenza prot. 311007 del 29/6/2011;
- 19) Articolo pubblicato sul Giornale di Vicenza il giorno 22/7/2011;
- 20) “Tav. 1) planimetria generale delle opere previste dalle due domande di concessione”;
- 21) “Tav. 6) planimetria opere campo gara per canoa, percorsi rafting e attracchi per canoe”.

Malo-Roma, 24 ottobre 2012

Avv. Dario Meneguzzo



Avv. Orlando Sivieri

